



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

RISERVATA AMMINISTRATIVA

557/PAS.

Roma, 11 APR 2011

OGGETTO: Esportazione e transito delle armi, e/o parti di esse, e/o del relativo munizionamento nonché degli esplosivi, di cui all'art. 1 - comma 11° - della legge 9.7.1990, n. 185. Esportazione di armi verso Paesi assoggettati all'applicazione della Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER L'IMMIGRAZIONE E LA POLIZIA DI FRONTIERA	ROMA
ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO NELLA REGIONE SICILIA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
ALL'A. I. S. E.	ROMA
ALL'A. I. S. I.	ROMA

Si fa seguito alle circolari n. 557/B.25082.10175(28) del 20.08.2001 e n. 557/B.852.10175.(28) del 14 maggio 2003.

Con il presente atto si aggiornano le disposizioni relative all'applicazione delle regole procedurali inerenti le esportazioni di armi e di munizioni ricadenti nella sfera autorizzatoria di questo Dicastero e di codeste articolazioni territoriali, in conformità delle consolidate prassi internazionali e delle normative italiane vigenti, in special modo alla luce degli obblighi sanciti dal Trattato ONU FIREARMS (ratificato ed interamente recepito nell'ordinamento dello Stato con Legge 16 marzo 2006, n. 146) e, per ultimo, degli impegni cogenti derivanti dalla Posizione Comune 2008/944/PESC del Consiglio d'Europa, dell'8 dicembre 2008 (già Codice di Condotta Europeo).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Al riguardo, l'art. 10 del citato Protocollo sancisce che, prima di rilasciare licenze o autorizzazioni di esportazione per invii di armi da fuoco, loro parti, elementi e munizioni, ciascuno Stato parte accerta, tra le altre prescrizioni, che l'importatore abbia acquisito, dallo Stato dove opera, licenze o autorizzazioni all'importazione o ulteriore documentazione di accompagnamento. Detta documentazione dovrà essere conforme ai criteri dettati dalla normativa vigente.

In generale, tutte le istanze di esportazione definitiva di armi e munizioni, (sia per materiali esclusi dalla richiesta di delega/nulla osta ministeriale, sia per quelli sottoposti alla più complessa procedura istruttoria della delega/nulla osta ministeriale relativamente agli elenchi 1, 2 e 3 dei Paesi della presente circolare), dovranno essere corredate di certificato di destinazione finale o di documentazione adeguata, attentamente verificati, e/o dell'autorizzazione ufficiale all'importazione rilasciata dal paese di destinazione finale.

Nello specifico, all'atto della presentazione presso codesti Uffici, le istanze sopra dette, così come previsto dal combinato disposto di cui alla legge 146/2006 e art. 33 DPR 445/2000, dovranno essere preventivamente corredate di licenza di importazione rilasciata dalle competenti Autorità del Paese di destinazione debitamente autenticata, tradotta ed asseverata dalla relativa Rappresentanza diplomatica italiana nel paese di destinazione.

Qualora le istanze di esportazione riguardino materiali destinati ad enti governativi stranieri, le stesse dovranno essere corredate, altresì, del Certificato di Uso Finale contenente tassativamente i seguenti dati:

- generalità dell'esportatore;
- generalità di eventuali intermediari;
- generalità dell'utente finale (nome indirizzo e ragione sociale);
- paese di destinazione finale;
- descrizione dei prodotti da esportare (tipo, caratteristiche) o riferimento al contratto concluso con le Autorità del paese di destinazione finale;
- quantità e valore dei prodotti esportati;
- firma, nome e posizione dell'utente finale.

In particolare, il Certificato di Uso Finale dovrà essere rilasciato su carta intestata dalle Autorità governative del paese destinatario e attestare che il materiale verrà importato per essere usato nel Paese importatore e che non sarà riesportato senza la preventiva autorizzazione delle Autorità italiane.

Lo stesso documento, inoltre, dovrà essere autenticato dalle Autorità diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese dove è stato rilasciato e tale autenticazione dovrà attestare sia l'autenticità della firma dell'Autorità che ha emesso il documento, sia la circostanza che l'Autorità firmataria è quella legittimata al suo rilascio nel Paese di accreditamento.

Per quanto concerne le richieste di esportazione definitiva di armi ad anima liscia, parti di esse e relative munizioni di stretta competenza di codeste Questure, escluse dall'iter di cui alla Posizione Comune 2008/944/PESC e dalla conseguente richiesta di nulla osta ministeriale, la procedura di autenticazione della documentazione fornita a codesti Uffici a corredo dell'istanza potrà essere soddisfatta, in luogo del predetto procedimento presso le Rappresentanze diplomatiche italiane, mediante il ricorso alla procedura più semplificata di cui all'"Apostilla AJA" - prevista



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

2. riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
3. revolver, pistole fabbricati prima del 1890 e relative riproduzioni;
4. armi ad anima liscia utilizzate per la caccia, come definite dall'art. 13, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, o per fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare, secondo quanto si dirà più sotto, e non devono essere automatiche o con caricamento a pompa;
5. armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione sottoposta ad autorizzazione;
6. armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale, purché non completamente automatiche;
7. pistole da segnalazione acustica o per l'allontanamento dei volatili e relative cartucce;
8. munizioni per armi ad anima liscia (fino al cal. 12), a palla unica o a pallini, utilizzabili per l'attività venatoria o sportiva, a condizione che, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, della legge 110/75, non siano costituite con pallottole traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, a nucleo perforante, né siano tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, ovvero siano altrimenti progettate per prevalenti fini militari o di polizia e di tutela dell'ordine pubblico;
9. munizioni a salve con chiusura a stella prive di proiettile;
10. munizioni appositamente progettate per fini di segnalazione, allontanamento volatili, accensione di fiaccole a gas nei pozzi petroliferi
11. materiali esplodenti per uso civile di IV e V categoria.

Sono, invece, assoggettate a preventiva delega/nulla osta ministeriale, per le predette destinazioni (Elenco 1), le istanze di esportazione di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte, parti di esse e relative munizioni; le istanze di esportazione di armi tipo guerra, parti di esse e relative munizioni; nonché le istanze di esportazione di armi lunghe ad anima liscia semiautomatiche a pompa o che abbiano congiuntamente i seguenti parametri misurati conformemente agli standard della Commissione Internazionale Permanente:

- a) hanno superato un collaudo di prova a pressioni superiori a 1.300 bar;
- b) funzionano normalmente ed in sicurezza a pressioni superiori a 1.000 bar;
- c) sono in grado di accettare munizioni di lunghezza nominale superiore a 76,2 mm.

Alle regole sopraindicate, occorre fare eccezione nei confronti omississ.....

.....**omississ**.....
 Stati per i quali, in relazione al particolare stato di tensione attualmente esistente in quell'area, devono essere sottoposte a preventivi delega/ nulla osta ministeriale tutte le richieste di esportazione di armi comuni da sparo, sia lunghe che corte (anche da caccia o per uso sportivo ad anima liscia), parti di esse e relative munizioni; le istanze di esportazione di armi tipo guerra parti di esse e relative munizioni; esplosivi per uso civile della I, II e III categoria.

Si fornisce, inoltre, la lista degli Stati (Elenco 2), nei cui confronti sono in atto divieti di esportazione e transito di materiali d'armamento di cui all'oggetto in conseguenza di embargo totale o parziale delle forniture belliche dichiarato dalle Nazioni Unite e/o dalle appropriate istanze



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Si sottolinea, da ultimo, che le disposizioni della presente circolare non si applicano alle esportazioni temporanee di armi e munizioni per l'esercizio dell'attività venatoria e/o sportiva.

Si raccomanda, infine, la massima cautela nella gestione delle indicazioni contenute nella circolare, evitando di fornire informazioni che non siano strettamente connesse all'esito del procedimento amministrativo, tenuto conto che l'impropria diffusione delle stesse potrebbe causare riflessi negativi sulle relazioni internazionali.

Sarà gradito un cortese cenno di assicurazione.

p. IL MINISTRO
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Manganelli